

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO DELLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (GR)

Approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 110 del 25/10/2023

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

INDICE

PRESUPPOSTI NORMATIVI

TITOLI I - I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Definizione.

Articolo 2. Oggetto.

Articolo 3. Finalità e ambito di applicazione.

Articolo 4. Principio di collaborazione.

Articolo 5. Definizione delle attività.

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 6. Organizzazione del SUAP – Responsabile.

Articolo 7. Dotazioni tecnologiche.

TITOLO III - I PROCEDIMENTI

Articolo 8. Modalità di presentazione delle domande e conclusione del procedimento.

Articolo 9. Funzioni.

Articolo 10. Tipo di procedimento e verifiche SUAP.

Articolo 11. Procedimento automatizzato.

Articolo 12. Comunicazione preventiva.

Articolo 13. Procedimento ordinario.

Articolo 14. CDS

Articolo 15. Modalità di archiviazione.

Articolo 16. Controlli e sanzioni.

TITOLO IV - LE NORME FINALI

Articolo 17. Diritti di Segreteria. Tariffe relative alle prestazioni di competenza del SUAP.

Articolo 18. Pubblicità del regolamento.

Articolo 19. Rinvio alle norme generali. Abrogazione norme regolamentari.

Articolo 20. Entrata in vigore.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

PRESUPPOSTI NORMATIVI

Le Principali normative di riferimento

Con la Riforma Madia (legge n. 124/2015), sono state apportate ulteriori modifiche alla legge sul procedimento amministrativo. L'ambito di applicazione della SCIA è stato successivamente modificato con i decreti del 30 giugno 2016, n. 126 e del 25 novembre 2016, n. 222 che hanno completato il percorso di riforma dell'istituto della SCIA previsto dalla legge Madia, con diverse modifiche che consolidano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento, garantendo:

- certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (procedure uniformi e tempi certi);
- un unico sportello a cui rivolgersi;
- il principio secondo cui le amministrazioni chiedono «una volta sola» (principio Once only);
- la modulistica unificata e standardizzata.

Nello specifico, le disposizioni contenute nei quattro articoli del D.Lgs. 126/2016 sono volte a:

- ❖ introdurre nell'ordinamento norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione. Nelle **“attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”** rientrano le attività soggette sia a SCIA, sia a silenzio assenso, sia a mera **comunicazione preventiva**;
- ❖ uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, Comunicazioni e segnalazione degli interventi. La norma prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e Comunicazioni alle pubbliche amministrazioni¹;
- ❖ vietare alle amministrazioni di richiedere agli interessati:
 - l'utilizzo di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul proprio sito istituzionale;
 - documenti e informazioni ulteriori o diversi da quelli pubblicati sul proprio sito istituzionale, oppure già in possesso della stessa amministrazione o di altre PP.AA.;
 - integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati².
 - chiarire gli effetti di istanze, segnalazioni e comunicazioni attraverso l'introduzione dell'art. 18-bis nella legge n. 241/1990;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

❖ introdurre la **concentrazione dei regimi amministrativi** attraverso il nuovo art.19-bis della legge n. 241/1990.

Il successivo D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 costituisce la seconda norma attuativa della delega prevista dall'art. 5 della legge Madia. Il decreto legislativo si compone di sei articoli e di una tabella allegata, che reca una precisa individuazione delle attività soggette ai diversi regimi amministrativi previsti dalla legge n. 241/1990: SCIA (art. 19); SCIA unica (art.19-bis comma 2); SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3); Silenzio-assenso (art. 20); Comunicazione; Autorizzazione espressa.

Il presente regolamento è stato elaborato alla luce dei nuovi “paradigmi”, con riferimento alle norme di carattere generale ed in riferimento alla normativa di settore riguardante l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e della giurisprudenza consolidata.

TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Regione:** la Regione Toscana;

2. **SUAP:** lo Sportello Unico per le Attività Produttive, unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 160/2010;

3. **Amministrazioni competenti:** gli enti titolari dei singoli endoprocedimenti compresi nella SCIA unica, nella SCIA condizionata e nel procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010;

4. **Responsabile SUAP:** il responsabile del SUAP individuato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE, avente funzioni di sovrintendere alle attività necessarie al buon funzionamento del SUAP;

5. **Responsabile del procedimento SUAP:** il dipendente individuato quale responsabile del procedimento amministrativo di istanze pervenute dal Portale STAR relativo ai comuni interessati;

6. **Referente della Gestione servizi SUAP:** il dipendente dell'amministrazione responsabile dell'attuazione dei servizi SUAP;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

7. Referente del SUAP presso l'amministrazione comunale: il dipendente individuato all'interno dell'amministrazione comunale responsabile dell'attuazione e del controllo delle modalità di erogazione dei servizi SUAP;

8. Referente del SUAP presso Amministrazioni terze: il dipendente di una pubblica amministrazione diversa dal comune o dalla provincia, con compiti di coordinamento in relazione ai endoprocedimenti di competenza della stessa amministrazione e ricompresi nel procedimento unico SUAP;

9. Camere di commercio (CCIAA): le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

10. Registro Imprese (RI): il pubblico registro informatico, tenuto da ogni Camera di commercio, che rappresenta l'anagrafe delle imprese, in quanto in esso devono essere iscritte tutte le imprese del territorio, oltre che gli atti e fatti che ad esse si riferiscono;

11. REA - Repertorio economico-amministrativo: archivio di dati che integra il registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo, per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

12. Coordinamento provinciale SUAP: Organismo di Coordinamento degli sportelli Unici alle Attività Produttive della Provincia di Grosseto, composto dai responsabili degli Sportelli Unici associati dei Comuni, Comunità Montane (oggi Unione di comuni) del territorio provinciale, con funzione di trasferire sull'attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, il processo di standardizzazione delle procedure e dell'interpretazione normativa operato dal gruppo tecnico operativo e a livello regionale;

13. Gruppo tecnico operativo provinciale: team di esperti con la funzione di promuovere soluzioni procedurali, organizzative ed interpretative uniformi tra i rappresentanti degli Enti competenti e delle Amministrazioni Comunali aderenti al Coordinamento provinciale degli sportelli unici alle attività produttive;

14. Sistema regionale di servizi alle imprese: la rete di persone (esperti) e di strutture telematiche istituito con Legge Regionale n°40/2009;

15. Attività produttive: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b) comma 3 dell'articolo 38 del D.L. n. 112/2008;

16. Prestatori di servizi: i soggetti come definiti dall'art. 8 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

17. **Impianti produttivi:** i fabbricati o altri manufatti, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e la prestazione dei servizi;

18. **Soggetti coinvolti:** gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche e gli uffici, anche comunali, diversi dal SUAP, titolari degli endoprocedimenti e competenti alle verifiche e/o ai controlli in base alla normativa di settore vigente;

19. **Rappresentante unico:** persona abilitata ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, nell'ambito della conferenza dei servizi;

20. **Portale impresainungiorno:** il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (art. 1 del D.P.R. n. 160/2010);

21. **STAR:** il portale web della Regione Toscana a disposizione delle imprese per la presentazione telematica delle pratiche SUAP, contenente la banca dati Regionale dei procedimenti, compreso la modulistica unificata e standardizzata di cui al D.Lgs. n. 126/2016;

22. **NetBuk:** applicativo di backoffice messo a disposizione dei comuni, con il quale sono gestiti i flussi documentali del portale regionale STAR e che interopera tramite CART con i sistemi informativi degli enti terzi;

23. **CART:** (Cooperazione Applicativa Regione Toscana) è l'infrastruttura di interoperabilità a norma CAD (Codice Amministrazione Digitale) attraverso la quale Regione Toscana e le amministrazioni del territorio assicurano l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi grazie all'interazione dei propri sistemi informatici con quelli dei fruitori;

24. **Comunicazione Unica:** la procedura telematica di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007, che con un'unica istanza telematica, indirizzata unicamente alla Camera di commercio competente per territorio, consente all'impresa di eseguire tutti i principali adempimenti, necessari all'avvio dell'attività, alle sue modifiche ed alla cessazione, nei confronti di tutti gli enti interessati: Registro Imprese, Albo Imprese Artigiani, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP;

25. **Procedimento automatizzato:** il procedimento mediante presentazione della SCIA di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010;

26. **Procedimento Ordinario:** il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010;

27. **SCIA:** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

28. **SCIA UNICA:** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19-bis comma 2 della legge n. 241/1990, quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;

29. **SCIA CONDIZIONATA:** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19-bis comma 3 della legge n. 241/1990, quando l'efficacia della SCIA presentata per lo svolgimento di un'attività è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive;

30. **COMUNICAZIONE PREVENTIVA:** indica il regime amministrativo della comunicazione riportato nella tabella A del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, o indicato dalla L.R.40/2009 per le materie di esclusiva competenza Regionale, con il quale l'attività può essere iniziata solo dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione;

31. **COMUNICAZIONE ASSEVERATA:** indica il regime amministrativo della comunicazione preventiva che deve essere accompagnata da specifica asseverazione del tecnico;

32. **CONVENZIONE SUAP:** convenzione per l'affidamento dei servizi SUAP da parte dei comuni della Provincia di Grosseto.

33. **Amministrazioni associate** (Comuni associati): i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;

34. **Soggetto capofila:** la UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

Articolo 2. Oggetto. - Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

Nell'ambito della disciplina dell'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive il presente Regolamento, seguendo le disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n.160, è preposto a:

- individuare le finalità e le funzioni principali dei procedimenti;
- definire i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa del SUAP Telematico;
- individuare gli strumenti organizzativi e procedurali attraverso i quali si svolgono i procedimenti amministrativi.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Articolo 3. Finalità e ambito di applicazione. - Per le finalità individuate dal Decreto, di semplificazione, snellezza e rapidità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, secondo i limiti di legge.

L'organizzazione dello Sportello Unico persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- unicità di conduzione del procedimento amministrativo;
- semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
- eliminazione delle duplicazioni procedurali e documentali;
- trasparenza;
- assistenza e consulenza alle imprese.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.Lgs 50/2016).

Articolo 4. Principio di collaborazione. - L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura si basa sul principio di collaborazione fra i vari uffici interessati al procedimento, a prescindere dalla competenza territoriale degli stessi e dalle relazioni organizzative interne ad ogni singola amministrazione associata.

Il Responsabile SUAP definisce, rende pubblici e comunica ai partecipanti, anche mediante forme di diffusione sul sito internet, i calendari ed i giorni di convocazione delle conferenze dei servizi, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni.

Articolo 5. Definizione delle attività. - Il SUAP è individuato come unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività economica e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Sono «attività economiche o produttive»:

- le attività di produzione di beni e servizi, in forma industriale ed artigianale;
- le attività di servizio alle persone - le attività commerciali, in tutte le forme previste dalle norme vigenti;
- le attività agricole comprese quelle agrituristiche;
- le attività turistico alberghiere, in tutte le forme previste dalle norme vigenti;
- le attività di spettacolo ed intrattenimento, anche di carattere temporaneo;
- le attività di competenza comunale di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- le attività di spettacolo viaggiante;
- le attività di vendita di quotidiani e periodici;
- le attività di vendita carburanti per autotrazione;
- le attività per manifestazioni locali di sorte;
- le attività di autonoleggio con conducente mediante autovetture ed autobus;
- le attività di noleggio veicoli senza conducente;
- le attività di rimessa veicoli;
- le attività funebri previste dalla legislazione regionale;
- altre attività di competenza secondo disposizione di legge.

Sono «**impianti produttivi**» le aree, i fabbricati, i luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e di prestazioni di servizi, ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie, di cui alle attività sopra elencate.

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 6. Organizzazione del SUAP – Responsabile. - L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo Responsabile sono individuati con atto del Presidente dell'Unione.

L'incarico di Responsabile SUAP è conferito a tempo determinato ed ha una durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente dell'Unione, ed è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina e, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Alla struttura SUAP sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite secondo i programmi definiti dagli organi politici dell'Ente.

Il Responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici dell'Unione o degli enti terzi per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Ferma restando la responsabilità per l'attività di rispettiva competenza dei soggetti referenti in altri uffici o presso altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento conclusivo, il Responsabile del SUAP segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico e coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:

- a) richieste informali (telefoniche o telematiche);
- b) incontri e conferenze interne dei servizi (se svolte);
- c) richieste formali con sollecito o diffida;
- d) altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Articolo 7. Dotazioni tecnologiche. - Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

TITOLO III - I PROCEDIMENTI

Articolo 8. Modalità di presentazione delle domande e conclusione del procedimento - Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 160/2010, le segnalazioni certificate, le domande, le comunicazioni, le dichiarazioni, le segnalazioni, concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici ed allegati sono presentati **esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

La presentazione con modalità diverse da quelle telematica, compresa la trasmissione attraverso PEC, determina **irricevibilità** e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo. Il Responsabile SUAP comunica tempestivamente all'interessato tale irricevibilità ai sensi del presente regolamento (si veda art. 10 del Regolamento).

Il sistema telematico, all'atto della trasmissione della pratica, provvederà a rilasciare automaticamente al mittente apposita "ricevuta telematica" che, nel caso delle SCIA, consente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto citato, di avviare immediatamente l'intervento o l'attività. La decorrenza del termine di legge previsto per il procedimento ha inizio dalla data di presentazione per via telematica della relativa pratica tramite il gestionale dedicato.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Tutti i procedimenti, sono chiusi informaticamente e telematicamente dal SUAP sulla 'Scrivania telematica' SUAP, gestionale STAR (la chiusura è automatica per le comunicazioni, SCIA/SCIA unica, che, in fase di verifica completezza formale, non abbiano richiesto integrazioni).

Articolo 9. Funzioni. - Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici dell'ente e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Gli altri uffici dell'ente e le amministrazioni pubbliche diverse dall'Unione che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente richieste di integrazione della documentazione, atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Il SUAP cura l'informazione agli utenti attraverso il gestionale (STAR) in relazione:

- agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività rientranti nella propria competenza, indicando quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

- alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale ed agli atti adottati;
- alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
- alla promozione per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Articolo 10 – Tipo di procedimento e verifiche SUAP. - Fermi restando i criteri generali, i principali tipi di procedimento di competenza del SUAP sono:

a. il procedimento automatizzato: nel caso di attività soggette alla disciplina SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

b. il procedimento ordinario: nel caso di attività per le quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento finale espresso (autorizzazione).

Il SUAP riceve e gestisce i procedimenti amministrativi avviati mediante:

- Comunicazione;
- SCIA ordinaria (art.19 Legge 241/1990);
- SCIA unica (art.19bis, comma 2, Legge 241/1990);
- SCIA condizionata (art.19bis, comma 3, Legge 241/1990);
- Istanza volta ad ottenere autorizzazione, permesso o assenso all'esercizio dell'attività economica;
- Silenzio-assenso (art. 20 della legge n. 241/1990);

Le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione/licenza/concessione devono essere redatte su appositi **moduli** resi disponibili al seguente link:
<http://suap.provincia.grosseto.it/index.php?id=231>.

Da questa stessa pagina si possono scaricare: MODELLO DI PROCURA, MODELLO REQUISITI MORALI, MODELLO REQUISITI PROFESSIONALI.

La modulistica non presente nella sezione di cui sopra è reperibile direttamente all'interno del gestionale STAR.

La modulistica unica in materia di attività commerciali e assimilate e la modulistica per gli interventi di edilizia non residenziale sono inserite nella banca dati regionale SUAP e rese disponibili attraverso il portale Sistema Toscana Servizi per le Imprese: Servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale – STAR.

Il SUAP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 160/2010, effettua innanzitutto, per tutti i procedimenti

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

amministrativi, mere verifiche automatiche grazie al sistema informatizzato STAR, a cui si aggiungono, le verifiche di ricevibilità e le verifiche formali, nei casi e con le modalità esposte di seguito:

A. Irricevibilità, Inammissibilità, Improcedibilità

Il SUAP effettua le verifiche di completezza formale per le istanze relative ad ogni regime amministrativo (comunicazione preventiva, comunicazione asseverata, scia, scia unica, scia condizionata, procedimento ordinario) nel termine massimo di **5 giorni** e dichiara **irricevibilità** della pratica:

- in caso di omissioni o carenze formali **ritenute non sanabili**, rendendo pertanto inutile la richiesta di regolarizzazione;
- in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione.

L'irricevibilità viene dichiarata **ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/90**, con provvedimento espresso redatto in forma semplificata, sottoscritto dal responsabile del procedimento, indicante la motivazione a fondamento della irricevibilità, oltreché **le indicazioni utili e necessarie per la presentazione di una nuova pratica**.

Tra le ipotesi di omissioni o carenze formali **non sanabili** rientrano:

- a. l'assenza di elementi necessari per la verifica della conformità alle norme dell'iniziativa oggetto della pratica presentata, TALI DA NON POTERE ESSERE oggetto di conformazione;
- b. l'incompetenza dell'amministrazione ricevente;
- c. la presentazione di pratiche in formato cartaceo;
- d. la trasmissione di nuove istanze attraverso il portale STAR con invio di documentazione inserita in pratiche già presentate;
- e. documenti informatici in formati diversi da quelli previsti dalla norma vigente;
- f. la trasmissione delle pratiche all'indirizzo pec dell'ente interessato o dell'amministrazione comunale interessata;
- g. la presentazione di una SCIA per fattispecie che necessitano del rilascio di un'autorizzazione espressa o di un'autorizzazione soggetta a silenzio-assenso, limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale;

Nei casi di **dichiarata irricevibilità** la pratica presentata al SUAP è **inefficace** sin dalla data di trasmissione, cui consegue, nei casi di regime amministrativo ordinario di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, il mancato avvio del termine d'inizio del procedimento.

Tale dichiarazione di irricevibilità, può essere inoltre connessa a:

Improcedibilità, quando vi è una ragione ostativa causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge. Ad esempio, è da dichiarare improcedibile la SCIA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Inammissibilità, in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la SCIA edilizia presentata da un soggetto che non abbia alcun titolo di disponibilità dell'immobile sul quale intende intervenire.

I casi di improcedibilità e inammissibilità rientrano nell'ambito delle verifiche di completezza formale, solo quando appaiono palesi e immediatamente evincibili dalla documentazione presentata, non essendo comunque prevista in tale fase l'effettuazione di alcuna **indagine o approfondimento**.

In tal caso, l'autorità che rilevata la carenza dichiara la pratica improcedibile o inammissibile, comunicandolo tempestivamente al SUAP, il quale provvede a notificare la comunicazione all'interessato; Quando l'improcedibilità o inammissibilità della pratica presentata emergono in una fase successiva alle verifiche di merito, **si procede, in caso di SCIA, come indicato** al paragrafo effetti della scia alle decorrenza dei termini di conformazione.

B. Regolarizzazione istanza

Se il responsabile del procedimento nell'espletamento delle verifiche iniziali ritiene che l'istanza (appartenente ad ogni regime amministrativo) presenta carenze tali da non determinare, da subito, **IRRICEVIBILITÀ** o **L'IMPROCEDIBILITÀ**, potrà **richiedere informazioni o documenti**, assegnando all'interessato un termine di **10 giorni**, al fine di valutare alla luce dei chiarimenti forniti dall'impresa, l'eventuale superamento dei controlli formali con esito positivo.

Nelle more della regolarizzazione, l'istanza, che sulla base della normativa consente l'immediato esercizio dell'attività (sono per i regimi amministrativi: comunicazione, scia, scia unica) produce i suoi effetti, senza poter essere sottoposta a un'adeguata verifica di merito, tuttavia decorso il termine assegnato senza che sia avvenuta la regolarizzazione il responsabile del procedimento la dichiara **IRRICEVIBILE**.

Tra le ipotesi di carenze **ritenute sanabili** rientrano la regolarizzazione dell'istanza per il tramite del portale STAR, nell'ipotesi che tale modalità **POSSA NON ELUDERE** i controlli automatici dalla piattaforma.

Ad esempio e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) L'utilizzo di modulistica **NON CONFORME** approvata degli enti competenti, stato, regioni, enti locali, anche se presentata attraverso il portale STAR;
- b) omissioni o carenze nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici allegati all'istanza;
- c) nelle dichiarazione in riferimento ai requisiti soggettivi, morali, e professionali, necessari per lo svolgimento dell'attività, come specificati nella normativa di settore;
- d) la regolarizzazione del corretto conferimento della procura e della relativa sottoscrizione digitale;

La richiesta di chiarimenti non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (SCIA, SCIA UNICA, comunicazione preventiva, comunicazione asseverata) né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento eventualmente avviati, mentre, invece, **sospende** il termine concesso all'amministrazione competente per l'effettuazione dei controlli in forza del principio generale sancito dall'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990.

Una volta compiuta l'eventuale regolarizzazione, il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione agli altri uffici/enti, per le verifiche di competenza di cui ai successivi controlli di merito, i quali in riferimento ai regimi di:

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

- SCIA e SCIA UNICA, si concludono entro il termine di **30 giorni** per la “scia in materia edilizia” e 60 giorni per la “scia economica”, decorrenti dalla data di avvenuta regolarizzazione e con modalità indicate al paragrafo controllo di merito: prima e seconda fase;
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, COMUNICAZIONE ASSEVERATA, si concludono entro **30 giorni** decorrenti dalla data di avvenuta regolarizzazione;

C. Verifiche antimafia

L'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”.

Da ciò si deduce che, in tutti i casi in cui la pratica presentata **attiene al rilascio di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività**, l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 deve essere compresa tra la documentazione relativa all'istanza presentata al SUAP.

Se invece si tratta di una pratica che non consente l'esercizio dell'attività economica, ma in ogni caso ampliativa della sfera giuridica del soggetto istante, il SUAP prima di procedere al rilascio del provvedimento, dovrà richiedere la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.88 comma 1, D.lgs. n°159 del 6 settembre 2011.

D. Procura speciale

In riferimento alla Procura speciale, si precisa che, in caso di presentazione della pratica da parte di un incaricato, è necessaria la presenza della procura speciale con firma autografa o digitale da parte del soggetto munito del potere di rappresentanza nell'impresa, che delega la sottoscrizione digitale a un terzo. L'istanza è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale che può essere conferita:

- **per la firma**, (procura speciale ai sensi dell'art.1392 del codice civile) nel caso in cui l'interessato conferisca procura ad un terzo per l'apposizione della firma digitale di quest'ultimo in luogo della propria. (In tal caso il soggetto che accede al portale STAR con CNS o SPID, si qualifica come “procuratore speciale”)
- **per la trasmissione**, nel caso in cui l'interessato deleghi ad un terzo l'invio della pratica. La sottoscrizione rimane a carico persona che nell'ambito dell'impresa detiene la rappresentanza; (In tal caso il soggetto che accede al portale STAR con CNS o SPID si qualifica come “incaricato alla presentazione”)

In caso di **procura per la firma**, la pratica deve contenere l'apposito modulo recante la firma autografa del delegante, accompagnato da un documento d'identità dello stesso.

Non può essere chiesta la presentazione della copia digitale del documento d'identità del soggetto che provveda alla sottoscrizione di documenti con la propria firma digitale.

Il procuratore ha l'obbligo di custodire presso il proprio domicilio, per un periodo minimo di **dieci anni**, una copia cartacea firmata in originale dal delegante di ogni documento sul quale abbia apposto la propria firma digitale in nome e per conto dello stesso.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

La procura speciale è valida per una sola pratica e si estende a tutte le integrazioni e comunicazioni che intervengono in qualsiasi fase del medesimo procedimento; in qualunque momento il delegante può revocare la procura ed eventualmente incaricare un nuovo procuratore.

Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo. In merito alla **firma digitale** e ai formati ammessi si precisa che le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici che compongono la pratica devono essere firmati digitalmente (firma digitale legalmente riconosciuta) dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi oltretutto, se diverso, dal soggetto incaricato di procura alla firma. Il file, composto dall'istanza e relativi allegati, deve essere in formato pdf o PDF/A: l'estensione dei file dovrà essere "pdf.p7m" (formato CAdES) oppure Pades (cosiddetta firma pdf). Ai fini della validità della firma digitale è necessario che il relativo certificato sia in corso di validità.

COMPLETAMENTO DOCUMENTALE. In presenza di carenze formali non gravi, che non determinano irricevibilità della pratica, il SUAP richiede all'utente il completamento documentale della stessa (**RICHIESTA DI INTEGRAZIONI**). Oltre ai controlli di ricevibilità, il SUAP svolge pertanto i seguenti controlli formali:

1. avvenuto pagamento dei diritti di segreteria a cui è tenuta l'impresa nei confronti della PA (salvo non sia previsto a pena di irricevibilità, questo controllo determina una semplice richiesta di completamento documentale, ma non impedisce l'inoltro immediato della pratica all'amministrazione comunale);
2. verifica della presenza delle comunicazioni, SCIA o istanze previste obbligatoriamente dal D.Lgs. 222/2016 – all. Tabella A –a corredo della SCIA unica o della SCIA condizionata;
3. errata indicazione formale, nella modulistica, del domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento;
4. carenza nella compilazione/sottoscrizione del modello "Procura speciale", qualora la presentazione della pratica avvenga per mezzo di intermediario. Il SUAP verifica, nello specifico, la presenza del codice identificativo della pratica indicato nel modello procura, la presenza della firma digitale del modello da parte dell'intermediario; la sottoscrizione della procura all'intermediario; la presenza/validità del documento d'identità del titolare che conferisce la procura;
5. avvenuto e corretto pagamento dell'imposta di bollo nei procedimenti SUAP relativi a istanze autorizzative. L'istanza autorizzativa soggetta a bollo può essere contenuta in una SCIA condizionata.
6. verifica che i documenti inseriti come allegati siano corrispondenti alla descrizione degli allegati stessi;

Il SUAP svolge i controlli previsti al successivo art. 16 del Regolamento.

In caso di istanze particolarmente urgenti, in cui vi siano meno di dieci giorni a disposizione tra la loro

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

presentazione e l'evento da autorizzare (es. istanze per attività commerciali temporanee in occasione di eventi) il servizio SUAP svolge le verifiche di ricevibilità e formale, segnalando all'impresa la sola, eventuale, irricevibilità. L'istanza è comunque trasmessa alle amministrazioni procedenti (salvo sia irricevibile).

Articolo 11. Procedimento automatizzato. - L'istituto della SCIA è stato introdotto nel 2010 con il D.L. n. 78/2010, che ha riscritto l'art. 19 della legge n. 241/1990. A livello di normativa speciale, l'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che, nei casi in cui le **attività produttive** e di **prestazione di servizi** sono soggetti alla disciplina della SCIA, la segnalazione è presentata al SUAP.

Al ricevimento della SCIA, il SUAP non deve chiedere alcun parere a enti ed uffici ma inviare la SCIA, con i relativi allegati che la compongono, **alle amministrazioni e uffici comunali competenti per materia e coinvolti nel procedimento amministrativo, chiamati ad effettuare gli opportuni controlli di propria competenza**. Infatti il parere inteso come atto amministrativo è proprio di un procedimento amministrativo basato su un'istruttoria che si completa con l'emissione di un **provvedimento finale** da parte dell'amministrazione procedente. La SCIA, invece, non necessita di alcun atto abilitante finale per la realizzazione dell'intervento o l'esercizio dell'attività, che può essere avviata all'atto della presentazione della SCIA stessa.

A conferma di ciò, l'art. 19 comma 6-ter della legge n. 241/1990 precisa che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. L'interessato può sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

Restano salve le verifiche successive degli organi e delle **amministrazioni competenti**; solo in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività gli uffici e enti preposti ne daranno comunicazione al SUAP, il quale **adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa**, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti secondo le modalità previste dall'art. 19 commi 3 e 4 della legge n. 241/1990.

PRESENTAZIONE ED EFFETTI DELLA SCIA (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)

L'interessato presenta la SCIA al SUAP attraverso il portale **STAR** Sistema Telematico Accettazione Regionale delle pratiche SUAP, il quale rilascia la ricevuta.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale del 10 novembre 2011, questa ricevuta è valida, per l'impresa, ai fini dell'avvio dell'attività e del decorso dei tempi del procedimento automatizzato. A seguito di tale rilascio, il richiedente, in base all'art. 19 comma 2 della legge n. 241/1990, **può avviare immediatamente l'intervento o l'attività**.

Dalla data di emissione della ricevuta (che ordinariamente deve essere contestuale alla presentazione allo sportello unico dell'istanza) decorrono altresì i termini di cui all'art. 19 commi 3 (60 giorni) e 6-bis (30 giorni) della legge n. 241/1990, previsti rispettivamente per la SCIA amministrativa e per quella edilizia.

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici normativamente richiesti.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

A. Verifica formale

Il necessario rilascio “immediato” della ricevuta non esime il SUAP dal **dovere di compiere una rapida e tempestiva verifica formale della documentazione ricevuta**. Tale verifica è espressamente prevista in ambito SUAP dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 160/2010, in base al quale la ricevuta, conformemente a quanto previsto dalla norma, viene rilasciata automaticamente dai sistemi informatici degli sportelli unici. Il controllo formale è di estrema importanza e ne deriva, a seconda dell'esito:

- l'avvio delle verifiche;
- la richiesta di regolarizzazione della documentazione;
- la dichiarazione di irricevibilità della pratica.

Il controllo formale consiste in una verifica di completezza della SCIA e della sussistenza dei requisiti essenziali, come di seguito analiticamente precisati. **La fase di verifica formale non implica invece alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese o sulla conformità dell'intervento alle norme vigenti.**

In caso di **esito favorevole della verifica formale**, nel termine di **5 giorni** dall'acquisizione dell'istanza al portale STAR, il SUAP “trasmette” l'istanza e la relativa documentazione, (con le modalità indicate al punto interazioni con uffici comunali) agli uffici comunali e altre amministrazioni coinvolte.

La verifica di completezza formale, **tiene conto dei controlli automatici** effettuati dal portale STAR durante la compilazione dell'istanza, la compilazione dei campi obbligatori all'interno della modulistica, nonché la presenza degli allegati richiesti.

Il controllo formale è pertanto una fase obbligatoria e tempestiva che deve essere espletata per la totalità delle SCIA ricevute nel termine di **5 giorni** decorrenti dalla data di acquisizione sull'applicativo Netbuk.

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino **omissioni o carenze ritenute sanabili** dal responsabile del procedimento, il SUAP invita l'interessato ad effettuare **la regolarizzazione della SCIA** (con le modalità indicate al precedente capitolo Regolarizzazione istanza) entro il termine perentorio di **10 giorni**.

Nelle more della regolarizzazione la SCIA resta efficace e produce i suoi effetti, senza poter essere sottoposta a un'adeguata verifica di merito, tuttavia decorso il termine assegnato senza che sia avvenuta la regolarizzazione il responsabile del procedimento dichiara **IRRICEVIBILE la SCIA**.

Una volta compiuta l'eventuale regolarizzazione, il SUAP, provvede immediatamente alla trasmissione agli altri uffici/enti, per le verifiche di competenza di cui ai successivi controlli di merito.

La normativa non stabilisce termini massimi entro i quali compiere la verifica formale. Tuttavia, nella prassi amministrativa il termine tempestivamente è tradotto in **5 giorni**.

Qualora invece il responsabile del procedimento ravvisi da subito che le omissioni o carenze della SCIA non siano sanabili, in quanto sussistono le fattispecie di **irricevibilità/inammissibilità/improcedibilità** di cui all'art. 10, si procede direttamente a dichiarare la SCIA affetta da uno dei vizi di cui sopra e pertanto priva di efficacia, disponendo contestualmente **il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa** ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge n. 241/1990.

B. Il controllo di merito: prima e seconda fase

Prima fase: Ricevuta la documentazione dal SUAP, l'**amministrazione competente**, tenuto conto dei “controlli automatici” della piattaforma STAR e delle **verifiche di completezza formale** già svolte del SUAP,

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

completa le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendo entro i termini previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 o almeno **cinque giorni prima** della scadenza di tali termini, i **relativi controlli**. In questa fase, gli uffici e le amministrazioni competenti effettuano un controllo di merito sulla documentazione, **verificando che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla normativa vigente sulla base di quanto dichiarato, assunto come veritiero**; l'eventuale accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate è infatti demandato alla seconda fase del controllo di merito.

A titolo di esempio:

- in una SCIA per l'avvio di un'attività produttiva per la quale sono prescritti requisiti professionali, occorre verificare che i requisiti dichiarati dall'imprenditore (es. titoli di studio, corsi di formazione etc.) **siano idonei ed abilitanti** ad esercitare l'attività dichiarata;

- in una SCIA edilizia, occorre verificare che l'intervento rientri nella categoria dichiarata, sia effettivamente soggetto a SCIA e che per lo stesso non siano necessari altri atti d'assenso (es. per vincoli gravanti sull'area).

Seconda fase: In questa fase, il controllo di merito effettuato dalle **amministrazioni competenti è volto ad accertare la veridicità delle autocertificazioni presentate dal cittadino**.

A titolo di esempio:

- in una SCIA per l'avvio di un'attività produttiva per la quale sono prescritti requisiti personali, occorre verificare che i requisiti dichiarati dall'imprenditore (es. idoneità morale, titoli di studio, requisiti professionali, ecc.) siano effettivamente posseduti dal dichiarante acquisendo i certificati del casellario giudiziale, i riscontri dagli istituti di formazione, etc.;

- in una SCIA edilizia occorre accertare che l'intervento sia effettivamente conforme, anche controllando i fascicoli pregressi relativi allo stesso immobile, verificando l'effettiva sussistenza di un valido titolo di disponibilità dell'immobile, etc.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, **le amministrazioni procedenti** sono tenute ad effettuare **idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà "anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi"**. Salvo specifiche disposizioni normative, a differenza delle altre forme di controllo fin qui esaminate, l'accertamento della veridicità delle autocertificazioni rese **non deve essere effettuato necessariamente per ciascuna pratica**, potendo essere svolta, da parte dei singoli uffici, "a campione", quando le risorse disponibili non consentano di eseguire il controllo sistematico, come sarebbe sempre auspicabile.

Qualora non procedano al controllo sistematico, è opportuno che le amministrazioni modulino la percentuale di pratiche da sottoporre a controllo mediante la "**individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto**", secondo le Linee Guida adottate in Conferenza unificata con l'Intesa del 24.1.2013;

Una volta stabilita la percentuale di SCIA da sottoporre a controllo, ove sia necessario estrarre un campione, si procede mediante sorteggio.

Sono necessariamente sottoposte a controllo le segnalazioni relative ad interventi per i quali siano sorti fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, o **per le quali siano pervenuti all'ufficio procedente esposti, denunce, richieste dell'autorità giudiziaria e simili**.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

C. Il controllo mediante ispezione

Al controllo documentale può essere affiancato un ulteriore approfondimento, da compiersi **mediante ispezione in loco** al fine di verificare la veridicità e la corrispondenza dell'intervento alla SCIA presentata.

L'ispezione può essere effettuata direttamente dall'**amministrazione competente alle verifiche**, qualora ciò rientri fra i suoi compiti, oppure demandata ad organi di vigilanza (es. Polizia Locale) o ad altri soggetti aventi analoghe funzioni.

Fatta salva l'applicabilità di specifiche disposizioni contenute nelle discipline settoriali vigenti, anche per il controllo ispettivo è possibile procedere a una programmazione secondo i criteri indicati in precedenza nei casi in cui, in considerazione delle risorse disponibili, non sia possibile procedere ad un controllo sistematico.

Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, gli uffici e le amministrazioni, si coordinano nelle attività di controllo.

D. Esiti dei controlli

Qualora dalle verifiche **non emergano** carenze di requisiti e presupposti legittimanti, **non è dovuta alcuna comunicazione né all'interessato né allo sportello unico**.

Si ricorda che l'esito positivo dei controlli può essere raggiunto alla fine di un procedimento amministrativo segnato da una iniziale non conformità per la carenza dei requisiti e presupposti di legge, superata dall'interessato che si adegua alla richiesta di conformazione mossa dall'autorità competente.

Il provvedimento del SUAP di divieto/sospensione attività con richiesta di conformazione di cui all'art. 19 comma 3 delle L. 241/90, interrompe il termine di: 60 giorni per la scia economica, e 30 giorni per la scia in materia edilizia, il quale ricomincia a decorrere dalla data in cui l'interessato comunica l'adozione misure impartite, per il tramite della piattaforma STAR.

L'Agenda per la Semplificazione 2020-2023, approvata in Conferenza unificata il 23.11.2020, prevede l'avvio di un percorso condiviso di semplificazione dei controlli a livello territoriale, a partire da aree di regolazione di particolare importanza per le imprese, in cui le Regioni e i Comuni rivestono un ruolo rilevante (ambiente, igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza sul lavoro), mediante l'analisi e la diffusione di modelli di razionalizzazione dell'attività ispettiva. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

E. Richiesta di chiarimenti nell'ambito dei controlli

I soggetti competenti per le verifiche, **entro il termine per l'effettuazione delle stesse**, possono chiedere chiarimenti al fine di accertare la piena conformità dell'intervento. Le amministrazioni possono chiedere all'interessato, solo per il tramite del SUAP, **informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della SCIA e dei relativi allegati a quanto indicato nella modulistica presente su STAR**, o se di livello comunale, solo se pubblicata sul sito istituzionale del comune interessato, fermo restando il divieto di richiedere informazioni o documenti ulteriori e documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

In tali casi gli uffici formulano per via telematica idonea richiesta al SUAP, indicando con precisione i chiarimenti necessari anche attraverso richiesta di documenti; lo sportello unico notifica la richiesta all'interessato, fissando un congruo termine per provvedere.

A seguito della ricezione dei nuovi documenti, lo sportello unico provvede a inoltrare a tutti i soggetti coinvolti:

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

La richiesta di chiarimenti non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento eventualmente avviati mentre, invece, sospende il termine concesso all'amministrazione competente per l'effettuazione dei controlli in forza del principio generale sancito dall'art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990.

Decorso inutilmente il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP dichiara irricevibilità della SCIA e, per l'effetto, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

F. Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e divieto di prosecuzione dell'attività

Le amministrazioni e gli uffici competenti per le verifiche che rilevino **la carenza dei requisiti e dei presupposti** di legge procedono, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito descritto.

Ove sorgano dubbi circa la conformità dell'intervento o si ritengano comunque necessari chiarimenti, in applicazione del più generale principio di partecipazione al procedimento amministrativo, è auspicabile che prima dell'adozione di qualsiasi atto si effettui - nei casi più semplici anche in via informale - un confronto in contraddittorio tra l'ufficio competente per le verifiche e l'interessato. L'ufficio può sempre richiedere chiarimenti, convocare l'interessato o i tecnici di sua fiducia, anche avvalendosi - per le SCIA di competenza del SUAP - della riunione di cui all'art. 9 (Chiarimenti tecnici) del D.P.R. n. 160/2010.

Qualora lo ritenga necessario, l'amministrazione competente trasmette allo sportello unico la proposta motivata di provvedimento, **che deve esplicitare se sia richiesta l'adozione di un atto prescrittivo contenente la richiesta di conformazione o di un divieto di prosecuzione dell'attività**, tenendo conto che:

1. qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, è necessario **emettere una richiesta di conformazione** affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dal SUAP, comunque non inferiore a **30 giorni**;

il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere la SCIA e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;

2. qualora non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, si provvede all'emissione di un divieto di prosecuzione dell'attività con ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'emissione del divieto di prosecuzione dell'attività è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che l'intervento proposto non è soggetto a SCIA e necessita del rilascio di un provvedimento espresso.

La **proposta di provvedimento** deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire al **SUAP l'emissione del PROVVEDIMENTO**, in particolare:

- le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività;
- il termine per la sua conformazione alla normativa vigente;
- l'**eventuale obbligo di sospensione** nelle more della conformazione stessa, **che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale**. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, oppure discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di **una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito**, la proposta

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

di provvedimento - indicando espressamente la fattispecie integrata - può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Entro i **cinque giorni** successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAP adotta l'atto conseguente, e lo notifica all'interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le proposte di provvedimento inviate **oltre i termini di cui all'art. 19, comma 3 o 6-bis**, della legge n. 241/1990, costituiscono a tutti gli effetti richieste di annullamento d'ufficio in applicazione dell'art.21-nonies della Legge n°241/90.

G. Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni

Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme vigenti, quando **un'amministrazione o ufficio competente** accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere allo sportello unico **la proposta di provvedimento** secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente la notizia di reato alla Procura della Repubblica e, nel caso di falsità delle dichiarazioni o asseverazioni rese dal tecnico abilitato, al rispettivo Ordine o Collegio professionale.

H. effetti della SCIA alla decorrenza dei termini di conformazione

L'art. 5 comma 8 del D.P.R. n. 160/2010 disciplina il procedimento automatizzato con silenzio assenso. In tal caso, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 241/1990, decorsi i termini di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità sopra descritte, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Ne consegue che il silenzio maturato alla scadenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 o 6-bis, della legge n. 241/1990, consolida la posizione del privato in ordine all'attività avviata a seguito della SCIA, e sottrae potere alle amministrazioni, le quali potranno richiedere al SUAP l'annullamento d'ufficio, entro **12 mesi** ed in presenza delle condizioni espressamente indicate all'art.21-nonies della Legge n°241/90.

La richiesta di annullamento da parte dell'amministrazione competente deve contenere una motivazione che attesti espressamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in mancanza della quale il SUAP non è tenuto a procedere.

Art. 12 La Comunicazione Preventiva - Il regime di **comunicazione preventiva e comunicazione asseverata**, è riferito alle attività di cui alla tabella A del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, o alle attività di esclusiva competenza Regionale cui la L.R.40/2009, sottopone a regime di comunicazione.

Tali attività possono essere avviate dopo il deposito al SUAP.

Si ritiene di sottoporre tali istanze sia ai controlli formali con le modalità indicate al paragrafo verifiche dell'istanza, che alle verifiche di merito in analogia al procedimento automatizzato, con quanto già indicato al paragrafo controlli di merito: prima e seconda fase, ma che tuttavia le amministrazioni competenti dovranno concludere entro il termine di **30 giorni**, decorrente dalla data di acquisizione al portale STAR, oppure in caso di richiesta di regolarizzazione da parte del SUAP, dalla data di avvenuta regolarizzazione.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Articolo 13. Procedimento ordinario. - Al di fuori dei casi disciplinati dal procedimento automatizzato, trova applicazione il procedimento ordinario, che deve concludersi con il rilascio di un provvedimento espresso reso dal SUAP.

In tale contesto, il SUAP effettua le verifiche di completezza formale dell'istanza con le modalità indicate al punto **VERIFICA DELL'ISTANZA**, e in caso di esito positivo, verifica la sussistenza dei presupposti comportanti l'obbligo di svolgimento del procedimento in CDS, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge n. 241/90; ne consegue allora che procedimento autorizzatorio potrà essere svolto:

a) **senza ricorso alla conferenza di servizi**, nei casi in cui questa non sia risulti necessaria in applicazione degli artt. da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990;

b) **in conferenza di servizi**, allorquando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi comunque denominati di diverse amministrazioni pubbliche; ove ricorrano dette ipotesi il responsabile del SUAP, anche su istanza del soggetto interessato, indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei succitati articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore.

a. IL PROCEDIMENTO UNICO SENZA CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Procedimento Ordinario **SENZA CONFERENZA DEI SERVIZI** deve concludersi entro 60 giorni (salvo i casi di termini diversi stabiliti dalla specifica normativa di settore), che iniziano a decorrere dalla data di invio telematico della domanda.

Il D.L. n. 76/2020 (c.d. "decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha modificato l'art. 8 della legge n. 241/1990, intervenendo sulle modalità e sui contenuti della Comunicazione di avvio del procedimento. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione introduce due essenziali novità, consistenti, la prima, nell'obbligo di indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, la seconda, invece, l'obbligo di comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del CAD ed esercitare, in via telematica, i diritti previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi dell'art. 18-bis della predetta legge n. 241, la ricevuta, **se contiene tutte le informazioni di cui all'art. 8, costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della predetta L. 241/1990.**

All'interno del periodo complessivo di 60 giorni, il responsabile del procedimento ha **30 giorni** per domandare all'interessato, ove ne ravvisi la necessità, la documentazione integrativa. Decorso detto termine l'istanza si intende completa e, dunque, correttamente presentata.

Sebbene non sia espressamente previsto dalla norma in esame, l'eventuale richiesta di integrazioni avanzata dal SUAP **sospende il decorso dei termini del procedimento**. La sospensione può essere disposta **una tantum e per un periodo non superiore a 30 giorni**, al fine di acquisire informazioni e/o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora l'interessato non presenti telematicamente le integrazioni richieste nel termine prescritto dal responsabile del procedimento, né chiedi, prima della scadenza del termine indicato, un differimento dello

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

stesso, **l'istanza viene dichiarata improcedibile, e, pertanto, ne viene disposta l'archiviazione, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione** all'interessato e agli altri uffici/enti interessati.

L'assolvimento tempestivo dell'onere di formulazione delle richieste integrazioni comporta, da quel momento, la ripresa del termine di **30 giorni** che chiude la prima fase istruttoria del procedimento unico.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei primi 30 giorni, il SUAP, acquisito il parere vincolante reso dall'autorità competente, adotta il provvedimento conclusivo e lo notifica all'interessato.

L'esito del provvedimento è strettamente collegato all'espressione del parere reso dall'autorità competente, tuttavia, in caso di **parere NEGATIVO**, l'interessato, in ossequio al principio del contraddittorio caratterizzante il procedimento amministrativo, deve essere messo nella condizione di essere sentito, almeno una volta, prima che possa essere adottato un provvedimento di diniego della propria istanza, che, in ipotesi, potrebbe rivelarsi illegittimo e, conseguente, potenzialmente foriero di pregiudizi a carico dello stesso.

Questa fase di ascolto dell'interessato è idonea ad assicurare e valorizzare il principio del "giusto procedimento".

Pertanto a seguito di eventuale parere di segno negativo, il medesimo è notificato all'interessato unitamente alla **comunicazione di cui l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto) con la quale vengono esposti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

A tal riguardo, giova ricordare che l'art. 12 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni normative che disciplinano il preavviso di rigetto (dovendosi all'uopo richiamare il terzo e il quarto periodo dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990).

In particolare, nei procedimenti a istanza di parte, allorquando sia pervenuto un parere negativo, il responsabile del procedimento (ovvero l'autorità competente) deve comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto). **Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, corredate eventualmente da documenti.** Tra i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, il legislatore impedisce di addurre inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. Nello specifico, l'art. 10-bis dispone che la comunicazione dei motivi ostativi **sospende** i termini di conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni ovvero, in assenza delle stesse, dalla scadenza del succitato termine di **10 giorni**.

Dal tenore letterale della disposizione in commento, così come modificata nei termini sopra esposti, si ricava espressamente che la comunicazione contenente preavviso di rigetto comporta **non già l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, ma la sospensione dello stesso**; in altri termini, e per maggiore chiarezza, deve affermarsi che in caso di comunicazione di cui all'art. 10 bis, i termini procedurali non devono ritenersi azzerati, atteso che, ai fini del computo degli stessi, si dovrà necessariamente tener conto del periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza a quello della avvenuta comunicazione (preavviso di rigetto), sia del periodo successivo alla presentazione delle osservazioni, ovvero, in assenza delle stesse, dalla scadenza del termine di 10 giorni per la loro presentazione.

Scaduto, in ogni caso, il termine finale per la conclusione del procedimento (60 giorni, oppure termine superiore se indicato dalla specifica normativa di settore) senza che sia pervenuta al SUAP il parere dell'autorità competente, il SUAP si rivolge all'amministrazione inadempiente, invocando l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del soggetto, ovvero dell'unità organizzativa di riferimento della stessa.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Della relativa richiesta, contenente invito all'espressione del parere, viene data altresì comunicazione all'istante.

A tal proposito si richiama il parere del Consiglio di Stato n°1640/2016 del 13/7/2016, ove si afferma il principio secondo cui la disciplina del silenzio nei rapporti tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17 bis della l. n. 241/1990 non trova applicazione nelle ipotesi in cui la richiesta sia riferibile al privato, non rilevando infatti la circostanza che la richiesta stessa sia presentata direttamente dal privato o da questi per il tramite dello sportello unico, che, invero, assume **“un ruolo meramente formale (raccoglie e trasmette l'istanza all'amministrazione unica decidente). La fattispecie de qua si configura in presenza di procedimenti a iniziativa di parte che si svolgono presso una certa amministrazione competente a ricevere la domanda del privato, ma rispetto ai quali la competenza “sostanziale” appartiene ad altra amministrazione;** Diverso è, invece, il caso dei procedimenti che si svolgono in ambito di conferenza dei Servizi (art. 14 bis della Legge 241/90), ove la disciplina del silenzio di cui all'art. 17 bis trova piena applicazione tra SUAP e le altre amministrazioni competenti, anche sulle materie cd “sensibili”, ivi compresa la disciplina di tutela dei beni culturali e del Paesaggio.

b. IL PROCEDIMENTO UNICO IN CONFERENZA DEI SERVIZI

Il procedimento ordinario **IN CONFERENZA DEI SERVIZI** sia per i presupposti che per le modalità di svolgimento è trattato al punto successivo. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini in sede di conferenza di servizi (di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990) è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

14. LA CONFERENZA DEI SERVIZI

a. La conferenza di servizi nella legge n. 241/1990

Il D.Lgs. n. 127/2016, di attuazione della legge n. 124/2015, ha modificato incisivamente la disciplina generale della conferenza di servizi. Le principali modifiche riguardano:

1. la riscrittura integrale degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990;
2. la previsione di obbligatorietà della **conferenza decisoria diventa allorquando la positiva conclusione del procedimento presupponga l'espressione di atti di assenso da parte di due o più amministrazioni;**
3. l'accelerazione dei termini procedurali e la semplificazione del meccanismo decisorio;
4. l'introduzione del principio di proporzionalità: **la conferenza sincrona si convoca solo nei casi più complessi**, o quando non si riesce a chiudere la conferenza di servizi semplificata di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990.

L'art. 14 della legge n. 241/1990 delinea le diverse tipologie di conferenza dei servizi: preliminare, istruttoria e decisoria; tra di esse, quella che assume maggior rilievo è la **decisoria, che, contrariamente alle altre, ha natura obbligatoria, dovendo essere convocata allorquando la conclusione positiva del procedimento sia subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici).**

In merito al requisito della pluralità delle amministrazioni pubbliche coinvolte, può affermarsi che la conferenza di servizi deve essere indetta allorquando siano coinvolte e interessate almeno **due amministrazioni (inclusi i gestori di beni e servizi pubblici).**

La conferenza decisoria:

- è obbligatoria allorquando, come detto, ricorrono i presupposti previsti dalla legge;

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

- si conclude **con una determinazione** che sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti; detta determinazione, se di contenuto positivo, **costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed oggetto di istanza.**

Le modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria sono due e la scelta tra di esse ricade in funzione della complessità della decisione da prendere o dell'espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni necessitanti una modifica progettuale.

La conferenza in forma semplificata, in modalità asincrona (senza riunione), il cui procedimento è delineato dall'art. 14- bis, **rappresenta la modalità di svolgimento ordinaria, nell'ambito della quale i soggetti coinvolti comunicano attraverso la** trasmissione, per via telematica, di atti e documenti, tra cui le istanze e la relativa documentazione, gli schemi di provvedimento, atti di assenso o dissenso etc. Lo svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona è senz'altro da preferire in presenza di procedimenti meno complessi, atteso che consente di snellire e velocizzare il procedimento, eliminando i tempi necessari per la riunione contestuale (in presenza o virtuale) dei rappresentanti delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni coinvolte effettuano le verifiche di competenza e trasmettono al SUAP le rispettive determinazioni, senza che, come già detto, occorra, si tenga alcun incontro. **La conferenza in forma simultanea, in modalità sincrona** (con riunione) è utilizzata soltanto allorquando strettamente necessaria, e cioè, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in quelli di particolare complessità.

Il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che tale conferenza possa essere svolta anche in via telematica.

La conferenza istruttoria è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14 comma 1 legge n. 241/1990).

La conferenza di servizi preliminare può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Può essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14 comma 3 legge n. 241/1990)

b. La conferenza semplificata (senza riunione)

La conferenza semplificata è indetta entro **5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della domanda** acquisita tramite piattaforma STAR.

L'amministrazione procedente (SUAP) comunica agli uffici/amministrazioni interessate, mediante atto d'indizione della conferenza:

a) **l'oggetto** della determinazione da assumere, **l'istanza** e la relativa documentazione;

b) il termine perentorio, non superiore a **15 giorni**, entro cui le amministrazioni interessate possono chiedere **eventuali integrazioni o chiarimenti** relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, **da comunicare esclusivamente all'amministrazione procedente (SUAP)**, quest'ultima, invia un'unica richiesta all'interessato, secondo la modalità telematica descritta al punto INTERAZIONI CON AUTORITÀ COMPETENTI

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

E IMPRESA . In questo caso i termini possono **essere sospesi per una sola volta**, per un periodo non superiore a 30 giorni;

b.1) il termine perentorio non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte, ovvero l'interessato, possono chiedere, con istanza motivata, che la conferenza si svolga in forma simultanea e in modalità sincrona. In tal caso la riunione è convocata nei successivi 45 giorni (v. art 14 bis c. 7).

c) **il termine perentorio per il rilascio dei pareri** di rispettiva competenza, che non può essere superiore a **45 giorni (90 giorni** nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione di indizione della conferenza.

La legge qualifica **il mancato rilascio dei pareri nei termini di cui sopra come assenso senza condizioni** (art. 14-bis comma 4) principio riaffermato all'art. 2 comma 8-bis della legge n. 241/1990 ove le determinazioni "....adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c),..... SONO INEFFICACI.

Sono esclusi dal campo di applicazione del **silenzio-assenso**, tra gli altri, i casi in cui **disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi**: ci riferiamo, ad esempio, alle ipotesi di riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, o di alcune autorizzazioni in campo ambientale quali la valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o, nello specifico del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006).

In tali circostanze, il responsabile del procedimento può limitarsi a segnalare all'ufficio/ente inadempiente il ritardo nel rilascio del parere, sollecitandone l'adempimento, e le possibili conseguenze in termini di responsabilità;

d) **la data eventuale della riunione in modalità simultanea** da tenersi nei **5 giorni successivi** alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessario, nei casi previsti dall'**art. 14-bis comma 6**;

Si ricorda che l'indizione della conferenza deve essere comunicata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990:

- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 241/1990, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, purché costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, esercitando le facoltà di cui all'art. 10 della legge in commento.

Modalità di trasmissione della comunicazione e degli allegati: Circa le modalità di trasmissione della comunicazione di indizione della conferenza e della documentazione allegata al relativo atto di indizione, occorre considerare che:

- i COMUNI che hanno sottoscritto la convenzione SUAP e le amministrazioni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per il Coordinamento degli Sportelli Unici alle attività Produttive della Provincia di Grosseto sono tenute ad utilizzare la piattaforma delle CDS messa a disposizione da Regione Toscana in ambito SUAP;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

● Nelle more dell'attivazione della suddetta piattaforma, i comuni e le amministrazioni coinvolte utilizzano gli strumenti informatici che il SUAP mette loro a disposizione. La convocazione, la trasmissione di documentazione e delle determinazioni, le richieste di integrazione sono per il tramite di posta elettronica certificata. dalla data di ricezione del messaggio di ricevuta di avvenuta consegna della PEC con la quale il SUAP indice la CDS decorrono i termini previsti dall'art. 14-bis.

I pareri resi dalle amministrazioni e dagli uffici coinvolti.

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente (SUAP) nella comunicazione di indizione della conferenza.

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, i pareri:

- devono essere congruamente motivati;
- devono essere formulati in modo da consentire al responsabile del procedimento di capire se si tratta di un assenso o di un dissenso;
- devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso;
- laddove contengano prescrizioni o condizioni necessarie per l'assenso o per il superamento del dissenso, esse devono essere espresse in modo chiaro e analitico;
- devono specificare se le prescrizioni o le condizioni eventualmente inserite sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

A norma dell'art. 14-bis, comma 4, la comunicazione di parere privo dei requisiti sopra previsti **equivale ad assenso senza condizioni**. In questo caso restano ferme le responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del parere, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche se implicito.

Non è dunque il SUAP ad assumere la responsabilità di considerare come favorevoli e incondizionati i pareri privi dei requisiti di cui sopra, **bensì, esclusivamente, gli uffici/enti che quei pareri avrebbero dovuto rendere ma che non hanno trasmesso ovvero hanno trasmesso ancorché privi dei requisiti previsti dalla legge**. Al contrario, la responsabilità del SUAP potrà ravvisarsi in tutti i casi in cui il responsabile del procedimento non provveda a concludere la conferenza di servizi una volta decorsi i termini di legge.

La fase decisoria. Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente (SUAP) conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

CONCLUSIONE POSITIVA

La **determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi**, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli uffici e/o delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici interessati quando:

- sono stati acquisiti **esclusivamente atti di assenso non condizionato**;
- sono stati acquisiti **atti di assenso non condizionato anche implicito**, a seguito del formarsi del **silenzio assenso**, nei seguenti casi:

1. l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione;
2. ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

● sono stati acquisiti **atti di assenso con condizioni e prescrizioni che**, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, **possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali** alla decisione oggetto della conferenza.

La **determinazione motivata di conclusione del procedimento (da notificarsi all'interessato)** ha valore provvedimentale e pertanto conclude la conferenza, sostituendo ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati.

CONCLUSIONE NEGATIVA E PREAVVISO DI DINIEGO

Allorquando sono stati acquisiti atti di dissenso che il SUAP, nella sua qualità di autorità procedente, non ritiene superabili, la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza **produce l'effetto del rigetto della domanda**.

Nei procedimenti a istanza di parte, **questa comunicazione è equiparata alla comunicazione di preavviso di rigetto, producendo infatti soltanto gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990**.

Ciò in quanto all'interessato deve essere consentito di poter formulare le proprie osservazioni prima che, nei suoi confronti, venga adottato un provvedimento di rigetto, eventualmente pregiudizievole, assicurando così il contraddittorio tra le parti nel rispetto del principio collaborazione tra privati e pubblica amministrazione, nel rispetto dei criteri di buon andamento, efficacia e economicità di cui al combinato disposto degli artt. 97 Cost e 1 della l. n. 241/1990.

Qualora, in adesione all'invito a lui rivolto, trasmette le proprie osservazioni **nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni**, il responsabile del procedimento indice **una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni dell'impresa alle amministrazioni competenti coinvolte, convocando una riunione in presenza**.

Qualora le amministrazioni, nell'ambito della **riunione, confermino nuovamente il proprio dissenso**, dando atto del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'interessato, indicando, se ve ne sono i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni medesime il suap conclude il procedimento con una **determinazione negativa**.

Tale determinazione, da notificarsi all'interessato, dovrà contenere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241/90 l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere (ad. es.: "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a partire dalla data di ricezione del presente atto").

Si rammenta che, nell'ipotesi di cui sopra, requisito di legittimità del dissenso espresso dagli enti interessati è la motivazione basata sull'esame delle osservazioni trasmesse dall'interessato ai sensi del citato art. 10-bis. in ossequio ai principi di partecipazione, buona fede, correttezza e collaborazione, cui deve ispirarsi il procedimento amministrativo.

c. L'eventuale passaggio dalla conferenza semplificata a quella contestuale

Allorquando siano stati acquisiti pareri, **sia favorevoli sia contrari, recanti condizioni e/o prescrizioni che non possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto**, l'amministrazione procedente convoca una **conferenza simultanea** al fine di addivenire a una valutazione contestuale del progetto o dell'intervento proposto.

La riunione si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.

Una volta insediata la riunione di cui sopra, si segue la disciplina di cui all'art. 14-ter riguardante la

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

conferenza simultanea. Ciascun ente convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto (c.d. **Rappresentante Unico**), abilitato ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione di appartenenza su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

I lavori della conferenza si debbono entro il termine di **45 giorni dalla data della prima riunione**.

LA CONFERENZA SIMULTANEA (con la riunione)

La conferenza simultanea si svolge solo quando strettamente necessario, in limitati casi indicati espressamente dalla legge:

- quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali;
- nei casi di particolare complessità della decisione da assumere l'amministrazione procedente può indire d'ufficio la conferenza simultanea, **o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato** entro il termine per l'integrazione documentale indicato nella comunicazione di indizione;
- quando l'interessato presenta il progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare;
- su richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante, nei **15 giorni** successivi alla ricezione della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente.

A. Il rappresentante unico.

Nella conferenza simultanea la nuova disciplina prevede la partecipazione del **rappresentante unico**.

Ciascun ente convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche (es. Soprintendenze, Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco etc.), dal Prefetto.

Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Ciascuna **Regione e ciascun Ente locale (Provincia, Comuni, Unioni di Comuni) definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale**.

La norma prevede la possibilità per le amministrazioni di nominare preventivamente il rappresentante unico per determinate materie o determinati periodo di tempo (art. 14-ter comma 4 legge n. 241/1990).

L'individuazione preventiva del rappresentante unico favorisce l'accelerazione del procedimento amministrativo, oltre ad essere incentivata dagli obblighi di pubblicità gravanti sulle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

Il rappresentante si configura come soggetto dotato di un potere sostanziale nella sintesi degli indirizzi espressi dalle amministrazioni che rappresenta, nonché del potere di modificare la posizione assunta, prima del termine della conferenza qualora emergano elementi ulteriori indicati da amministrazioni diverse da quelle che rappresenta. Da ciò deriva anche la possibilità che il rappresentante applichi il criterio delle "posizioni prevalenti" per definire la determinazione univoca e vincolante delle amministrazioni rappresentate.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Il rappresentante unico partecipa **“fisicamente”** alle riunioni della conferenza di servizi e non si limita all’invio di note e pareri nei tempi normativamente previsti⁹. Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini della efficace attuazione della nuova conferenza di servizi. Le Comunicazioni relative all’indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

- alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale),
- al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato).

B. La tempistica

I lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata **si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione secondo le modalità già descritte sopra, anche se vi partecipano enti preposti alla tutela di interessi sensibili.**

Se invece la conferenza è convocata sin dall’inizio in **modalità simultanea** in caso di decisioni complesse ai sensi dell’art. 14-bis comma 7, l’ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, entro **45 giorni dalla data della prima riunione, che salgono a 90 giorni ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale**, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini (se disposizioni di legge o di regolamento non prevedono un termine diverso).

Anche in questo tipo di conferenza si applica il silenzio-assenso (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990) fatto salvo quanto previsto anche per la conferenza semplificata nel caso in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

C. La fase decisoria

All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle **amministrazioni partecipanti** alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Il riferimento alle "amministrazioni" e non ai "rappresentanti" chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della figura del rappresentante unico.

Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni **ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

Il **concetto di prevalenza**, significa che l’assenso non deve sempre presupporre l’unanimità dei soggetti coinvolti, o che si debba prendere atto della volontà della maggioranza degli enti invitati, quanto piuttosto che si devono bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinea la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.

Le posizioni prevalenti sono quelle che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo.

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Il SUAP, in qualità di autorità procedente non può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento **all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi da parte dei soggetti partecipanti alla stessa**, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini. In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di **approvazione sulla base delle posizioni prevalenti**, l'efficacia della determinazione è sospesa, quando sono stati espressi dissensi qualificati, per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione.

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data di efficacia del provvedimento.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale favorevole. **Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora in conferenza di servizi un'amministrazione si sia espressa favorevolmente.**

D. I rimedi per le amministrazioni dissenzienti.

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere **determinazioni in via di autotutela**, ai sensi dell'articolo **21-quinquies della legge n. 241/1990** (annullamento d'ufficio, salvo che sia possibile la convalida dell'atto), previa indizione di una nuova conferenza.

Le sole amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o si sono espresse nei termini possono inoltre chiedere la **revoca in autotutela**, ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Nei casi suddetti, l'ufficio procedente provvede all'indizione di **una nuova conferenza di servizi e all'eventuale revisione del provvedimento, in conformità con la decisione della conferenza stessa**. La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente. In particolare:

- **entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva**, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni della Regione, il cui rappresentante, **intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza**;

- la proposizione dell'opposizione **sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza** (art. 14-quinquies comma 3);

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni della Regione, può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente. Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza;

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

● se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri può partecipare il Presidente della Regione. Se il Consiglio non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI (nel raccordo tra la legge n. 241/1990 e il D.P.R. n. 160/2010)

Al fine di favorire la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di conferenza di servizi, il D.Lgs. n. 127/2016 ha tenuto conto anche del coordinamento con le discipline speciali, apportando opportune modifiche alle norme di raccordo; più specificatamente l'art. 3 del D.Lgs. n. 127 ha modificato:

- l'art. 38 comma 3 lett. f) del D.L. n. 112/2008, con la soppressione del secondo periodo «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». **Viene così abrogata la previsione della facoltatività**

dell'indizione della conferenza;

- l'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, specificando che la conferenza **è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e mentre negli altri casi l'indizione era facoltativa.**

Alla luce delle nuove modifiche, l'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 prevede che:

a) quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP **indice** una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, **ovvero dalle altre normative di settore (art. 7 comma 3 D.P.R. n. 160/2010);**

CHIUSURA DEI LAVORI E COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010, il soggetto interessato Comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

- la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001;
 - nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
- La trasmissione al SUAP della documentazione di cui ai punti precedenti consente l'immediato esercizio dell'attività.

Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti, che sono tenuti a effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi 90 giorni. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa (art. 10 comma 3 D.P.R. n. 160/2010), dandone contestualmente Comunicazione all'interessato; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato dall'imprenditore stesso.

Articolo 15. Modalità di archiviazione. - Tutte le pratiche vengono registrate nell'archivio informatico. E' consentito a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia, **l'accesso gratuito**

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

all'archivio informatico del SUAP, per via telematica.

Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La modulistica per la presentazione dell'istanza di accesso (documentale e civico) è reperibile dal sito dell'Ente (<https://egov.uc-amiata.gr.it/ucmagros/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147>), e dovrà essere trasmessa dal richiedente a mezzo Posta Elettronica Certificata alla casella istituzionale dell'Ente o presentata personalmente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Nella domanda di "accesso documentale" dovranno essere chiaramente indicati i documenti ai quali si intende accedere ed evidenziati i motivi per i quali viene avanzata la richiesta nonché il domicilio elettronico al quale l'ufficio SUAP comunicherà con il richiedente.

Nel rispetto il principio di tendenziale gratuità del diritto d'accesso e con preventiva determinazione degli importi, l'amministrazione può chiedere il rimborso dei costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e di visura, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità (es. recupero delle spese per: la riproduzione informatica di un documento analogico, oppure, la fotocopia/stampa di un documento).

E' tendenzialmente gratuita l'ostensione con riproduzione informatica di documenti informatici.

In materia di diritto di accesso, si richiamano il Regolamento sull'accesso e le norme vigenti, in particolare:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Art. 25 ("l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura");
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, Art. 7 ("in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate");
- Dlgs 267/2000, Art. 10 (un regolamento "assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi").

Articolo 16. Controlli e sanzioni. - La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle SCIA, comunicazioni, domande, istanze comporta responsabilità penale (e, nei procedimenti ordinari, è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dalle norme regionali in materia. Salvo le sanzioni di carattere penale, il mancato rispetto delle disposizioni per l'avvio, la modifica e la cessazione delle attività verranno punite dalle norme inserite nelle specifiche leggi di settore. Per quanto riguarda le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, si osservano le norme dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Servizio VI

Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP

Il SUAP esegue controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni prodotte. Il controllo a campione si effettua sulle SCIA soggette alla verifica di cui al comma 3 dell'art. 19 L. 241/90 ("In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"). E' sottoposto alla verifica ordinaria un campione pari al 5% delle pratiche di SCIA pervenute. Le pratiche sottoposte a controllo saranno sorteggiate automaticamente.

I controlli che vengono esercitati sulle imprese:

- Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli allegati richiesti)
- Conformità urbanistica/destinazione d'uso
- Acquisizione del certificato antimafia
- Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
- Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del certificato di regolarità contributiva tramite richiesta mediante stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
- Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio dell'attività
- Iscrizione alla Camera di Commercio

Dato atto che:

- qualora si accerti la presenza di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, il Responsabile del procedimento dell'U.O. SUAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui alla L.241/90 s.m.i. nonché di quelle di cui al testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 455, può sempre adottare i provvedimenti repressivi di cui al D.P.R. 380/01 e s.m.i. finalizzati al divieto dell'attività e/o alla rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti da essa.

- che in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, verranno adottati i provvedimenti inibitori, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare gli atti soggetti a controllo alla normativa vigente entro i termini previsti, facendo salvo il potere dell'ente di assumere determinazioni e/o provvedimenti inibitori in via di autotutela.

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano - Loc. Colonia 1 – 58031 - Arcidosso (Gr)

C.F. e P.IVA 01499380531

Responsabile SUAP - Dr. Alberto Balocchi ☎ 0564 965229/33

e-mail a.balocchi@uc-amiata.gr.it Sito internet: www.cm-amiata.gr.it

PEC: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA	
Comuni di: Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano	
Servizio VI <i>Servizio Attività Produttive E Sviluppo Economico SUAP</i>	

TITOLO IV - LE NORME FINALI

Articolo 15. Diritti di Segreteria. Tariffe relative alle prestazioni di competenza del SUAP. -

Si fa riferimento al tariffario approvato con le tariffe dell'ente.

Articolo 16. Pubblicità del regolamento. - Al presente Regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità mediante pubblicazione all'interno del sito web istituzionale.

Articolo 17. Rinvio alle norme generali. Abrogazione norme regolamentari. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e loro successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche di legge in materia di Sportello Unico Attività Produttive sono soggette a recepimento automatico senza necessità di modifica formale del presente Regolamento.

Articolo 18. Entrata in vigore. - Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.